

Prot. n. 15

Treviso, 11 maggio 2021

**Al Sindaco Sig. Luca Durighetto
Al consigliere comunale Sig. Claudio D'Angelo
Comune di Zero Branco**

**Oggetto: LR 10 settembre 2019 n. 38 e Regolamento dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse.
Parere in merito al “subingresso”.**

Il Sindaco ed un consigliere del Comune di Zero Branco hanno posto alla sottoscritta, coordinatrice del Gruppo Ludopatia dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, un quesito relativo a come debba essere considerata la fattispecie del “subingresso”, più precisamente se connotarla quale nuova apertura oppure continuazione della precedente attività ai fini delle limitazioni al gioco d'azzardo previste dalla LR 38/2019 e dai regolamenti comunali.

Prima di procedere alla disamina del quesito, giova ricordare che l'Associazione, in collaborazione e con il supporto delle analisi socio-sanitarie dell'USSL2, ha predisposto idonei atti amministrativi per contrastare il gioco d'azzardo, prevedendo la limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommesse e degli esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco, al solo scopo di tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini.

L'impostazione dell'Associazione nella redazione degli atti da inviare ai Comuni della Provincia di Treviso, è stata quella di dare agli stessi una sequenza logica, affinché fossero coordinati sotto un profilo temporale, di motivazione e di competenza degli Organi comunali.

Attesa la necessaria premessa, si ritiene opportuno riportare analogo quesito sul subingresso, posto dall'Unione Montana Feltrina sia alla

Regione Veneto che all'Associazione Comuni, che hanno formulato, in risposta, il medesimo parere.

Il quesito dell'Unione Montana Feltrina era il seguente:

*Tizio ha presentato una comunicazione di **subingresso** in attività di vicinato e una scia giochi leciti. Il locale in oggetto si trova tuttavia a pochi metri da uno sportello bancomat. Di conseguenza, stando al divieto di collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 400 metri da luoghi sensibili, la Scia giochi dovrebbe essere dichiarata inefficace in quanto viola l'art. 7 comma 1 della LR 38/2019 che vieta la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri dai luoghi sensibili elencati al comma 2 del medesimo articolo.*

Tuttavia non si tratta di una nuova apertura, in quanto Tizio è subentrato a Caio, il quale a sua volta aveva presentato, già nel 2011, comunicazione di subingresso in attività di vicinato e scia per giochi leciti nello stesso locale.

*Atteso che Il comma 6 dell'art. 7 precisa che le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, **si chiede se il divieto di collocazione di apparecchi da gioco sia escluso dal momento che il locale interessato era già esistente nel 2011 potendo così rientrare nell'ambito di applicazione del citato comma 6.***

La risposta fornita dalla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto in data 22 marzo 2021, è stata negativa per le seguenti considerazioni:

la questione è oggetto di discussione nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza e vanno considerate innanzitutto le finalità della Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, così come elencate nell'articolo 1 della stessa;

*seppur con riferimento ad un'altra Regione, il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi (Consiglio di Stato, Sezione III, 19 dicembre 2019, n. 8563) osservando che la Corte Costituzionale ha ritenuto, in più occasioni, che le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi sensibili siano dirette al perseguimento di finalità, anzitutto, **di carattere "socio-sanitario"** e anche di finalità attinenti al **"governo del territorio"**, sotto i profili della salvaguardia del contesto urbano;*

anche il Legislatore regionale veneto ha adottato la disciplina che individua la distanza delle sale da gioco dai luoghi sensibili a tutela delle categorie più esposte; ciò risulta chiaramente dal 2^a comma dell'articolo 1 della L.R. 10 settembre 2019, n. 38, che testualmente recita: "La Regione

tutela le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e disciplina l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco d'azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull'inquinamento acustico";

quindi, anche se non si tratta di una nuova apertura, tali finalità dovrebbero rappresentare i riferimenti fondamentali nel dichiarare l'inefficacia della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Secondo la Regione Veneto, dunque, le disposizioni della L.R. 38/2019, in particolare quelle che vietano la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri da determinati luoghi sensibili, vanno applicate anche nel caso di subingresso in attività che erano esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 38/2019 e che avevano inizialmente goduto della non applicabilità dei limiti introdotti con la normativa regionale.

La medesima tesi era stata proposta anche dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, già nel 2017, con l'inserimento nell'art. 3 dello schema di Regolamento, del comma 4, che prevedeva *“Per le attività poste a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili” indicati al comma 2 o minore di 100 metri dai luoghi in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi indicati al comma 3, nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del soggetto cedente”*.

A differenza del 2017, l'ultima versione predisposta dall'Associazione Comuni, aggiornata alla LR 38/2019 e alla DGRV 2006/2019 - ed inoltrata ai Comuni trevigiani a dicembre 2020 - propone invece una formulazione più generica, senza un esplicito riferimento al caso del subingresso.

Tale scelta è stata adottata per permettere ai Comuni di decidere di trattare il subingresso caso per caso, valutando le circostanze concrete, senza la cogenza di una norma regolamentare a monte che lo definisse nuova apertura.

Peraltro, la circostanza che nello schema di Regolamento dell'Associazione non sia più stata inserita una specifica norma in merito al subingresso, non impedisce certamente ad un Comune, se lo ritiene opportuno, di inserire nel proprio Regolamento una disposizione espressa in merito.

Ad ulteriore supporto, le motivazioni della sentenza TAR Veneto n. 81 dell'11.1.2018, (che si allega) la quale stabilisce, in buona sostanza, che in

tutti i casi in cui vi sia un cambiamento della situazione giuridica o fattuale, *“tale mutamento porta con sé l’applicazione della nuova disciplina sulle distanze minime da determinati “luoghi sensibili”. E si avrà non solo qualora il medesimo soggetto trasferisca la propria attività in nuovi locali, ma anche qualora nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto, rispetto al quale, come è evidente, non sussistono le esigenze di tutela dell’affidamento che invece presidiavano e garantivano la posizione del precedente titolare”*.

A conclusione della presente disamina, sia con riferimento alla giurisprudenza pressoché costante nel considerare i Regolamenti/Ordinanze comunali strumenti validi per arginare il gioco d’azzardo, sia in considerazione delle finalità di tutela *delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione* che la legge regionale ha voluto perseguire, *si ritiene di poter affermare che, anche in assenza di norma specifica, il subingresso debba essere considerato alla stregua di “nuova apertura”* cui applicare le limitazioni al gioco d’azzardo previste dalla LR 38/2019 e dai regolamenti comunali.

avv. Gigliola Osti
Coordinatore Gruppo Ludopatia
Associazione Comuni della Marca Trevigiana

